

COMUNE
DI SCANDICCI



Provincia di Firenze

Settore Opere Pubbliche e
Ambiente

Piazzale della Resistenza, 1
50018 Scandicci (FI)
tel. 055 7591352
fax. 055 7591359
ufflavpubbl@
comune.scandicci.fi.it

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Gabriele Passeri

PROGETTO ESECUTIVO

"Manutenzione ordinaria, pronto intervento e messa in sicurezza immobili comunali". Triennio 2021 - 2022 - 2023

COMUNE DI SCANDICCI
PROVINCIA DI FIRENZE

PROGETTISTI

PROGETTO ARCHITETTONICO

Geom. Vinicio Chellini
Geom. Luciano Mugnaini

ELABORATO

PROGETTO ARCHITETTONICO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CODICE ELABORATO

EGCA

NUMERO ELABORATO

01

FASE

3

REVISIONE

0

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
5				
4				
3				
2				
1				
0			Feb. 2021	UTC
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO

INDICE GENERALE

TITOLO I - Norme relative all'accordo quadro

CAPO I - CONTENUTO DELL'ACCORDO QUADRO

- Art.1 - Norme e principi giuridici di riferimento – Definizioni
- Art.2 - Oggetto dell'accordo quadro
- Art.3 - Durata dell'accordo quadro
- Art.4 - Ammontare e categorie dell'accordo quadro

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art.5 – Documenti contrattuali dell'accordo quadro
- Art.6 – Documenti contrattuali dei contratti applicativi
- Art.7 - Modalità di stipulazione dei contratti applicativi
- Art.8 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto
- Art.9 – Osservanza di leggi e norme
- Art.10 – Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore
- Art.11 - Fallimento e risoluzione dell'accordo quadro
- Art.12 - Cessione del contratto, cessione dei crediti, vicende soggettive dell'aggiudicatario e dell'esecutore
- Art.13 – Indicazione delle persone che possono riscuotere
- Art.14 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori
- Art.15 - Tracciabilità dei pagamenti
- Art.16 – Figure dell'amministrazione appaltante

TITOLO II - Norme comuni relative ai contratti applicativi

CAPO I – NORME TECNICHE

- Art.17 – Capitolati Speciali e Disciplinari tecnici dei contratti applicativi
- Art.18 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
- Art.19 – Provvista dei materiali
- Art.20 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti

CAPO II - GARANZIE

- Art.21 – Garanzia provvisoria
- Art.22 – Garanzia definitiva
- Art.23 – Polizza di assicurazione durante i lavori

CAPO III – SUBAPPALTO

- Art.24 – Subappalto

CAPO IV - TERMINI DI ESECUZIONE

- Art.25 - Consegna dei lavori
- Art.26 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori
- Art.27 -Sospensioni, riprese dei lavori e Proroghe
- Art.28 – Penali

CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA

- Art.29 – Anticipazione
- Art.30- Contabilità dei lavori. Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori
- Art.31 -Pagamenti in acconto
- Art.32 - Conto finale, pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia
- Art.33 - Ritardo nei pagamenti
- Art.34 – Revisione dei prezzi

CAPO VI – ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art.35 - Programma di esecuzione dei lavori
- Art.36 - Disposizioni e ordini di servizio
- Art.37 - Durata giornaliera dei lavori
- Art.38 - Forma e contenuto delle riserve
- Art.39 - Danni nel corso dei lavori
- Art.40 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - Varianti in corso d'opera
- Art.41 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

CAPO VII – SICUREZZA NEI CANTIERI

- Art.42 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
- Art.43 - Sicurezza e salute nel cantiere
- Art.44 - Controlli dell'Amministrazione

CAPO VIII – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- Art.45 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art.46 - Avviso ai creditori
- Art.47 - Conto finale Collaudo tecnico amministrativo
- Art.48 - Difetti di costruzione
- Art.49 - Presa in consegna dei lavori

CAPO IX – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Art.50 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
- Art.51 - Rimozione amianto, bonifica da ordigni bellici, lavorazioni particolari
- Art.52 - Lavoratori dipendenti e loro tutela
- Art.53 - Brevetti di invenzione
- Art.54 - Espropriazione dei terreni
- Art.55 - Proprietà degli oggetti trovati
- Art.56 - Proprietà dei materiali di demolizione
- Art.57 - Responsabilità e adempimenti dell'appaltatore
- Art.58 – Altri oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art.59 – Interferenze e verifiche sottoservizi
- Art.60 – Terre e rocce da scavo

CAPO X - CONTROVERSIE

- Art.61- Controversie - Accordo bonario - Esecuzione dei lavori d'ufficio - Rescissione e Risoluzione del contratto
- Art.62 - Recesso

TITOLO I - Norme relative all'accordo quadro

Capo I – Contenuto dell'accordo quadro

ART.1

NORME E PRINCIPI GIURIDICI DI RIFERIMENTO – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Capitolato d'oneri si intende per:

- Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni
- Regolamento: le parti vigenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni
- Linea Guida ANAC: le linee guida pubblicate da ANAC previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
- contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno del presente accordo quadro
- capitolato speciale d'appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi
- Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sarà sottoscritto l'accordo medesimo
- Appaltatore: aggiudicatario dell'accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo

ART.2

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi degli articoli 54 e 59 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di

“Manutenzione ordinaria, pronto intervento e messa in sicurezza di immobili comunali per il triennio 2021/2022/2023” fino alla concorrenza dell'importo complessivo di netti € 330.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza così ripartiti:

anno 2021: € 110.000,00 oltre iva

anno 2022: € 110.000,00 oltre iva

anno 2023: € 110.000,00 oltre iva

Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle afferenti la categoria OG1 “Edifici civili e industriali” e riferite alle lavorazioni di cui al Prezziario LL.PP. Regione Toscana 2021 e in subordine per quanto non contemplato, al Bollettino Ingegneri della Provincia di Firenze anno in corso.

L'Amministrazione potrà richiedere l'esecuzione di tutte le opere rientranti nella categoria OG1 del presente Accordo Quadro anche se non esattamente riconducibili alle voci comprese nell'elenco prezzi di riferimento. In tal caso saranno definite, in contraddittorio e con le modalità previste dal Codice e dal presente Capitolato, le lavorazioni diverse con i relativi nuovi prezzi che saranno utilizzati per eventuali ulteriori e successivi progetti applicativi del presente accordo quadro.

La durata dell'accordo quadro è stabilita al successivo art.3.

Il tetto di spesa massimo per dar luogo ai singoli contratti applicativi è stabilito al successivo art.4 con riferimento alle singole annualità ed al totale complessivo.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo che potrà essere perfezionato durante il periodo di validità del presente accordo quadro, sarà determinato a totale discrezione della stazione Appaltante in base alle risorse finanziarie disponibili al momento e comunque entro il tetto massimo riferito alle singole annualità ed al totale complessivo stabilito al successivo art. 4.

Il presente Capitolato d'Oneri stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Il presente accordo quadro non determina alcun impegno in capo alla Stazione Appaltante ma unicamente l'obbligo di applicare ai futuri contratti applicativi tutte le condizioni generali stabilite. (AVCP parere del 22/6/2011).

Con la definizione del presente Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad eseguire e assumere i lavori che potranno essere affidati dalla stazione appaltante in base alle proprie risorse finanziarie disponibili al momento, anche in più volte, in continuità e/o discontinuità, ma comunque entro il periodo di validità ed entro il tetto annuale e complessivo di spesa stabilito.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività fintantoché l'Amministrazione, a sua insindacabile facoltà, non darà luogo e saranno perfezionati i singoli contratti applicativi.

I singoli affidamenti saranno aggiudicati secondo le procedure previste all'art. 54 c. 3, del Codice senza avviare un nuovo confronto competitivo.

I singoli affidamenti comprenderanno tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri ed in ogni singolo e specifico Capitolato speciale d'appalto dei successivi contratti applicativi. Le condizioni contrattuali più significative dei capitolati speciali d'appalto sono riportate nel Titolo II del presente Capitolato d'Oneri.

ART.3

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata di tre anni solari e precisamente per l'anno 2021 - 2022 e 2023.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti entro il termine di validità dell'accordo quadro.

L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'accordo quadro ed i lavori dovranno essere ultimati entro la suddetta data.

ART.4

AMMONTARE E CATEGORIE DELL'ACCORDO QUADRO

Gli affidamenti relativi ai singoli contratti applicativi di **tipo aperto a misura**, saranno realizzati in corso d'anno e per ciascuno di questi l'importo sarà normalmente non inferiore ad € 15.000,00.

L'importo massimo di finanziamento presunto per il Comune di Scandicci ammonta a complessivi € 330.000,00 inclusi oneri per la sicurezza oltre iva, così ripartito:

anno 2021: € 110.000,00 oltre iva

anno 2022: € 110.000,00 oltre iva

anno 2023: € 110.000,00 oltre iva

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero né nell'importo, ma saranno determinate dall'Amministrazione nel periodo di validità dell'accordo quadro.

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste presunto dell'Accordo Quadro da pagarsi a misura **fino alla concorrenza** dell'importo complessivo netto pari ad **€ 330.000,00** oltre iva è così composto:

	LAVORI A BASE D'APPALTO	IMPORTO MASSIMO
A1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta – Opere edili ed affini	
	ANNO 2021	€ 100.000,00
	ANNO 2022	€ 100.000,00
	ANNO 2023	€ 100.000,00
	Totale A1	€ 300.000,00
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (impianto di cantiere, opere provvisorie, ponteggi, protezioni ecc.)	
	ANNO 2021	€ 10.000,00
	ANNO 2022	€ 10.000,00
	ANNO 2023	€ 10.000,00
	Totale A2	€ 30.000,00
	SOMMANO PER LAVORI (A.1+A.2)	€330.000,00
	Dei quali:	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 300.000,00
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI:	

Per lavori in economia	
Per imprevisti	
Per Spese tecniche	20.000,00
Per spese per pubblicità	
Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016): Fondo per la progettazione e l'innovazione (stimato pari al 2%)	
IVA 22% sui lavori	€ 72.6000,00
IVA 22% sulle altre voci	€ 4.400,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Arr.ti	€ 275
Importo totale progetto	€ 427.500,00

L'importo complessivo dell'Accordo presuntivamente risulta così costituito:

Categoria/e SOA pertinenti	Importo presunto €	Incidenza % sul totale
OG1 "Edifici civili e industriali"	330.000,00	100%
TOTALE		100%

Ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. 50/2016 e della parte II Titolo III del D.P.R. 05.10.2010 n° 207, per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

Categoria prevalente OG 1 classifica II fino a € 516.000,00

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere:

- *Attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.Lgs.50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti/ino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;*
- *L'operatore economico dovrà possedere in proprio o per mezzo di ditta qualificata da attivare con subappalto le abilitazioni di cui al DM 37/08 con particolare riferimento alle lettere a),b),c),d),g) dell'art. 1 del citato DM.*

Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori, gli oneri della sicurezza, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d'arte.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori e gli interventi risultano dall'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara sull'all'Elenco Prezzi Unitari di riferimento con esclusione delle sole voci relative agli oneri della sicurezza non soggette a ribasso di gara.

In linea generale si dovrà far riferimento alle voci del Prezziario Ufficiale di Regione Toscana anno 2021 e, in subordine, per le lavorazioni non contemplate, al Bollettino degli Ingegneri della provincia di Firenze anno in corso.

In ogni caso tutte le voci, anche se non materialmente esplicitate, sono da intendere comprensive di;

- spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera;
- altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.

Considerata la tipologia della prestazione, nella realizzazione dell'opera, è richiamato quanto previsto dall'art.34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs.50/2016, dal Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", dal DM. 24/12/2015 pubblicato su G.U. del 21.1.2016 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza" e dall'art.33 "Clausole ambientali" della Legge Regione Toscana n.38/2007 relativamente all'utilizzo di materiali recuperati e riciclati come si evince da alcune voci dell'elenco prezzi unitari, parte integrante del progetto stesso.

CAPO II - Disciplina contrattuale

ART.5

DOCUMENTI CONTRATTUALI DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato d'Oneri allegati compresi.

L'importo dell'Accordo Quadro è al massimo fino alla concorrenza di € 330.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA come indicato all'art.4 comma 5 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art.32 c.6 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art.32 c.4 D.lgs. 50/2016, diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine e con le modalità di cui all'art.32 c.8 e c.14 del D.lgs. 50/2016.

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e vengono ad esso allegati:

- Il presente Accordo Quadro - Capitolato d'Oneri
- Relazione tecnica illustrativa
- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Quadro economico generale
- Offerta dell'Aggiudicatario
- Garanzia provvisoria

ART.6

DOCUMENTI CONTRATTUALI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Fanno parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto Applicativo e verranno ad esso allegati:

- Capitolato Speciale d'appalto specifico per il singolo affidamento in conformità alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro - Capitolato d'Oneri ed alle disposizioni di legge vigenti al momento dell'affidamento del contratto applicativo
- Relazione tecnica illustrativa
- Disciplinare tecnico
- Piano di sicurezza ove previsto di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81
- Polizze a garanzia
- Quadro economico dei lavori.

I documenti di cui sopra non vengono materialmente allegati al contratto ad eccezione del "Capitolato Speciale di appalto" e sono conservati presso la stazione appaltante controfirmati dai contraenti.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli Uffici dell'Amministrazione:

- Il presente Accordo Quadro - Capitolato d'Oneri
- Relazione tecnica illustrativa
- Indicazioni generali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
- Quadro economico generale
- Offerta dell'Aggiudicatario
- Garanzia provvisoria

Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell'affidamento di ciascun contratto applicativo.

ART.7

MODALITÀ E TEMPI DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

I contratti applicativi, di tipo aperto, sono stipulati “a misura” ai sensi dell’art. 59, c. 5-bis del Codice.

Durante la vigenza del presente accordo quadro l’Amministrazione potrà procedere all’approvazione di progetti esecutivi o definitivi relativi all’oggetto dell’appalto. Sarà esclusiva facoltà dell’Amministrazione Comunale, **senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno**, affidare l’esecuzione delle opere all’Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro oppure ad altro soggetto selezionato con le procedure previste dal Codice dei Contratti.

E’ facoltà dell’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all’Aggiudicatario l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Gli affidamenti predisposti dall’Amministrazione saranno ricondotti al presente accordo quadro e i prezzi unitari utilizzati saranno quelli già risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario. Per ciascun contratto applicativo sarà individuato il relativo Responsabile del Procedimento nonché nominato il Direttore Lavori ed eventualmente il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del Dlgs 81/2008.

Il Dirigente competente avrà cura di comunicare all’Aggiudicatario l’intenzione di procedere con affidamento di contratto applicativo e il nominativo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori.

Entro 10 gg dall’intervenuta comunicazione l’Aggiudicatario dovrà fornire al RUP le informazioni necessarie al successivo perfezionamento del contratto applicativo (comunicazione degli eventuali consorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attività necessarie all’avvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, ...). L’Amministrazione procederà, entro un termine non inferiore a gg 15, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare i lavori. A seguito dell’intervenuto affidamento il Dirigente competente inviterà l’Appaltatore alla stipula del relativo contratto applicativo, prima della data fissata per la stipula l’Appaltatore dovrà presentare il POS (Piano operativo di sicurezza ai sensi del d.lgs.81/2008), la polizza assicurativa di cui all’art.23 così come richiesto dallo specifico Capitolato Speciale d’Appalto e la cauzione definitiva di cui all’art.22 .

Prima della stipula del contratto applicativo, l’Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere congiuntamente un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine e con le modalità di cui all’art.32 c.8 e c.14 del D.lgs. 50/2016.

Con la comunicazione di intervenuto affidamento potrà nel caso essere disposto anche l’avvio dei lavori in via d’urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del Regolamento e dell’art. 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice; il direttore dei lavori provvederà in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art.8

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L’Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato d'Oneri nonché in tutti gli altri documenti che dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

L’Aggiudicatario dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che l’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui all’apposito articolo di ciascun contratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facoltà di procedere alla risoluzione che l’Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell’Aggiudicatario.

La sottoscrizione dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l’accordo quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’art. 106, c. 2, del Regolamento, con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l’Appaltatore darà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l’Appaltatore dichiarerà di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver valutato l’influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sull’andamento e sul costo dei lavori, e in particolare di:

- aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli stessi;
- aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento dei materiali;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni del suolo e del sottosuolo su cui insisterà l'opera;
- avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;
- aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo lo stesso perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole riportate negli elaborati progettuali, in particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilità dell'Appaltatore;
- aver giudicato pertanto i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali sufficientemente sviluppati per una immediata cantierabilità e che, per quanto la rappresentazione dei siti sia esatta, le opere possono essere realizzate secondo i costi previsti.

Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore dichiarerà di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver valutato l'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Sono compresi nel contratto applicativo tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale D'Appalto, dai documenti progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto del contratto applicativo risultano dalla perizia di spesa e/o dal progetto esecutivo approvati, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche indicate, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. Tali elementi ed indicazioni debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

Con la partecipazione alla procedura di selezione del contraente (gara di appalto), l'Appaltatore si dichiara, anche implicitamente, a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali, l'esistenza di discariche per i rifiuti, la presenza o meno di acqua, ecc....

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza degli elaborati progettuali, dei luoghi, delle circostanze e condizioni tutte relative all'opera.

Art.9

OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto e dei documenti ad esso allegati, e delle prescrizioni tutte contenute negli elaborati che costituiscono il progetto approvato.

2. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti che si intendono integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore ed, in particolare, si evidenziano le seguenti:

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Il D. L. n. 32 del 18/4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55.
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.
- il D.M. n.49 del 7 marzo 2018
- il D.P.R. n.207/2010 (per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs.50/2016)
- il Codice Civile, in particolare artt. 1655-1677, in quanto non esplicitamente derogato dalla normativa in materia di appalti pubblici;

- Le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri, in particolare la il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.;
- Le Linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) vigenti;
- Le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.
- La L. 136/2010 e s.m.i.
- Il D.L. 13.05.2011 n. 70.
- La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare Dlgs. 218/2012, Dlgs 159/2011 (codice legge antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni
- Il L. 190/2012 e s.m.i. (anticorruzione)
- Il dlgs 42/2004, il dlgs 152/2006.
- Il DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31.” Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- La L.R. Toscana 29 febbraio 2008 n. 13 con la quale sono state apportate modifiche alla legge regionale della Toscana 13 luglio 2007 n. 38 avente ad oggetto “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- Le norme tecniche del sistema telematico di acquisto della Regione Toscana – START approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile.
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”
- D.M. 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza”
- Tutta la normativa vigente in materia di Strutture sia in muratura che in cemento armato e precompresso e a struttura metallica, di strutture e costruzioni in zone sismiche, di abbattimento delle barriere architettoniche, di impianti elettrici, meccanici, antincendio, trasportatori ascensori o montacarichi, termoidraulici, idrico sanitari, o d’altra natura, di opere stradali, di opere fognarie ed impianti di depurazione, di opere idrauliche, di edilizia scolastica, cimiteriale, di acquedotti, di impianti sportivi, di locali destinati al pubblico spettacolo o aperti al pubblico , di bonifica di ordigni bellici, di bonifica amianto, di prevenzione antincendio e di contenimento dei consumi energetici eccetera, qui per brevità non esplicitamente riportata.
- Il DPR 380/2001, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione. La legge regionale Toscana 1/2005. La legge 1086/1971, la legge 64/1974, la legge 13/1989, la legge 46/1990, la legge 10/1991, la legge 104/1992, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte 1 del DPR 380/2001.
- Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con D.M. del 10/07/2002.
- Le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, in quanto applicabili all’opera oggetto d’appalto.
- In generale tutte le norme di qualsiasi livello tipo e grado, vigenti in ambito comunitario CEE, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ed anche di carattere tecnico, specificamente applicabili all’opera oggetto di appalto, o a singole lavorazioni in essa comprese, o agli specifici materiali o procedimenti impiegati.
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti
- Il Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale di Scandicci n. 47 del 22/03/2005.
- il Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale di Scandicci n. 93 del 12/07/2005.
- le normative e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari in materia di accettazione e certificazione dei prodotti impiegati e opere realizzate;
- il rispetto delle regole dell’arte
- Tutte le norme citate devono intendersi richiamate con la dicitura “e successive modificazioni e integrazioni” ed integrate e precisate da eventuali norme, o regolamenti di attuazione.

Art.10

DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

Ai fini del presente Accordo quadro e dei successivi contratti applicativi, l'appaltatore deve eleggere domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Scandicci.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal accordo quadro e/o da ciascun contratto applicativo sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ogni variazione di suddetto domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Art.11

FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario dell'accordo quadro ovvero di risoluzione dell'accordo quadro ai sensi degli articoli 108, 109 e 110 del Dlgs 50/2016, l'Amministrazione si avvarrà, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per l'accordo quadro stesso.

Nel caso di aggiudicazione dell'accordo quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione gli articoli 108 e 110 del Codice.

Art.12

CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO E DELL'ESECUTORE

E' vietata la cessione del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma, a pena di nullità ai sensi dell'art.105 c.1 del D.Lgs.50/2016.

La cessione dei crediti d'appalto è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n.52 ed all'art.106 c.13 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016. Le cessioni o affitti di azienda o ramo di azienda le trasformazioni fusioni o scissioni di società relativi a soggetti offerenti o aggiudicatari sono soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 c.1 del D.Lgs.50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei solo casi previsti dal Codice dei Contratti pubblici.

Art.13

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve depositare apposito atto che indichi la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell'appalto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art.14

SPESE DI CONTRATTO E DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto di accordo quadro e dei successivi contratti attuativi, dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art.73 c.4 e dell'art.216 c.11 del D.Lgs.50/2016, le spese per la pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale" degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Dal 01/01/2017 si applica il DM Infrastrutture e trasporti del 02/12/2016 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2017.

Sono parimenti a carico dell'Appaltatore le spese di contratto, di bolli e oneri consimili relativi ai singoli contratti applicativi.

Art.15

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, l'Aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per ciascuno dei contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro. In tal senso l'Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E' fatto altresì obbligo all'Aggiudicatario di comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art.16

FIGURE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione Comunale individua per ciascun contratto applicativo le figure incaricate allo svolgimento delle funzioni di Responsabile unico del procedimento, del coordinatore per la sicurezza (ove necessario) e dell'ufficio di direzione dei lavori nelle forme e nei modi previste dal proprio ordinamento ed ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

TITOLO II - Norme comuni ai contratti applicativi

Capo I – NORME TECNICHE

Art.17

CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARI TECNICI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Ai sensi dell'art.68 del D.Lgs.50/2016, le specifiche tecniche richieste di ciascun contratto applicativo sono desumibili dallo specifico Capitolato Speciale d'Appalto e dagli eventuali Disciplinari tecnici prestazionali, nonché dagli altri elaborati tecnici.

In relazione all'art.69 del D.Lgs.50/2016 la presunzione di conformità alle specifiche tecniche richieste di prodotti muniti di etichettatura è eventualmente precisata nei capitolati speciali, nei disciplinari tecnici e prestazionali e/o negli altri elaborati di progetto.

Ai sensi del dell'art 68 commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016 le specifiche tecniche contenute nei capitolati speciali, disciplinari tecnici e prestazionali e/o dagli altri elaborati di progetto che menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare o un marchio, un brevetto, un tipo ,un'origine o una produzione specifica devono intendersi "o equivalente", salvo il caso in cui la specifica menzione sia giustificata dalla stessa natura e oggetto dell'appalto, oppure una sola impresa possa offrire le opere servizi o forniture specificate.

Ove presenti tra gli elaborati di progetto, s'intendono richiamati e facenti parte integrante del contratto applicativo il Capitolato Speciale d'appalto, i Disciplinari tecnici di progetto anche se non materialmente allegati per motivi di volumetria. In tali elementi si affronta quanto previsto alla lettera a) con ulteriore dettaglio e alla lettera b) del comma 3 dell'art.43 del D.P.R. n°207/2010.

Descrizione degli interventi - Modalità di esecuzione.

Trattasi di lavori edili di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza di varia tipologia da effettuarsi presso gli immobili e aree a verde di proprietà comunale al fine di evitarne il progressivo degrado e garantire la sicurezza degli utilizzatori. I singoli interventi saranno definiti dalla D.LL: di volta in volta e concordati con l'impresa appaltatrice in base alle problematiche di natura manutentiva riscontrate negli immobili comunali e alle segnalazioni pervenute da parte degli organi scolastici. I lavori potranno riguardare tutti gli aspetti edilizi di manutenzione ordinaria in genere dando comunque priorità ad interventi finalizzati all'agibilità dei locali e messa in sicurezza.

In linea generale gli interventi dovranno essere sempre e comunque effettuati secondo le regole dell'arte e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Disciplinare Tecnico allegato.

Per tipologia, modalità e descrizione sommaria degli interventi da effettuarsi si rimanda alla relazione tecnica allegata.

In particolare gli interventi sono individuati secondo le seguenti modalità operative:

A) Interventi a tutela della pubblica incolumità

Riguardano tutti gli interventi disposti su chiamata diretta dalla DD.LL: e/o dal tecnico comunale reperibile in caso di potenziale pericolo per la pubblica incolumità che prevedono in linea generale la rimozione del pericolo, la messa in sicurezza del manufatto e l'eventuale delimitazione delle aree interessate.

In tali casi la ditta dovrà intervenire entro **un tempo massimo di 4 ore** dalla chiamata e portato a compimento in modo continuativo senza interruzioni con l'impiego di maestranze e mezzi d'opera in misura adeguata in base alle caratteristiche peculiari della situazione e delle necessità tecniche.

B) Interventi aventi caratteristiche di urgenza

Riguardano gli interventi disposti dalla DD.LL: in caso di problematiche e/o inconvenienti che pregiudicano il regolare svolgimento delle attività di pubblico servizio o il normale utilizzo da parte degli utenti aventi carattere di urgenza

In tali casi la ditta dovrà intervenire **entro un tempo massimo di 24 ore** dalla chiamata e comunque entro il giorno successivo e completare l'intervento nel più breve tempo possibile in base all'entità delle lavorazioni e le necessità tecniche

C) Interventi ordinari

Riguardano tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili che saranno programmati e concordati con la D.LL. in relazione e a salvaguardia delle attività pubbliche che si svolgono all'interno delle strutture interessate

L'Appaltatore è tenuto a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc... .

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza degli elaborati progettuali, dei luoghi, delle circostanze e condizioni tutte relative all'opera.

Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato d'Oneri e nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti applicativi.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme del Codice.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive integrazioni e modifiche, Circolare applicativa n.7 del 21 gennaio 2019.

La realizzazione delle opere è sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in materia, delle regole dell'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'Appaltatore provvederà a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito e per quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori.

Regolamento prodotti EU 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Con decorrenza dal 01 luglio 2013 la Direttiva prodotti da costruzione (CPD 89/106), recante modalità di marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, è abrogata e sostituita dal nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011), e successivi integrazioni e aggiornamenti, il quale introduce novità, chiarimenti, semplificazioni ed obblighi per i vari operatori economici coinvolti che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione soggetti alla relativa norma armonizzata europea.

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, i primi sei previsti già dalla precedente direttiva CPD 89/106 a cui si aggiunge l'ultimo:

1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza in caso di fuoco;
3. igiene, sicurezza e ambiente;
4. sicurezza e accessibilità all'uso ;
5. protezione contro il rumore;
6. risparmio energetico e ritenzione del calore;
7. uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.

Il concetto chiave del nuovo Regolamento 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione.

Se la Dichiarazione di Conformità attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), la dichiarazione di prestazione:

- è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;
- deve contenere informazioni sull'impiego previsto;
- deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l'impiego previsto;
- deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
- il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.

Il nuovo Regolamento modifica le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere immessi sul mercato solo se:

il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;

i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE; la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.

L'Impresa appaltatrice, in fase di esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo affidatole all'interno del presente accordo quadro, deve pertanto utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR 305/2011) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti con le modalità rappresentate in sede di offerta tecnica presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.

La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l'idoneità all'uso previsto, controllerà discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate.

Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sarà esclusivo onere dell'appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Art.18

ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei capitolati tecnici prestazionali e degli altri elaborati di progetto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art.19

PROVVISTA DEI MATERIALI

Se i capitolati tecnici prestazionali e gli altri elaborati di progetto non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art.20

SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI

Qualora i capitolati tecnici prestazionali e gli altri elaborati di progetto prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati nei capitolati tecnici prestazionali e negli altri elaborati di progetto, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

CAPO II – Garanzie

Art.21

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta presentata dal concorrente nel corso della procedura di gara dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base di appalto prestata secondo le modalità tutte previste dall'art.93 del D.lgs. 50/2016. Nel caso di imprese riunite, i benefici di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, saranno applicati in conformità alla determinazione n° 44 del 27/09/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Le garanzie fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi-tipo di cui all'art. 103 co.9 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto come segue:

- a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- c) Nei contratti di beni e servizi del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- d) del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per eventuali ulteriori specifiche si rimanda a disciplinare di gara.

Art.22

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Appaltatore, per ciascun contratto applicativo dell'accordo quadro, deve produrre una cauzione definitiva così come richiesto dallo specifico Capitolato Speciale d'Appalto.

La garanzia, nella forma di cauzione o di fidejussione, sarà pari al 10 per cento dell'importo del contratto applicativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi del comma 5 art.103 del D.Lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs.50/2016 da parte della stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant'altro previsto dalla legislazione vigente.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Le garanzie fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 .

Ai sensi dell'art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione definitiva è ridotta in base alle riduzioni previste per la garanzia provvisoria prevista all'art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art.23

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione di ciascun contratto applicativo, a stipulare le polizze di assicurazione ai sensi dell' art.103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dei rischi previsti dal medesimo articolo ed a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Il massimale richiesto per la polizza per rischi di esecuzione dei lavori è stabilito pari a: l'**importo del contratto applicativo** per danni a nuove opere (partita 1) e a l'**importo del contratto applicativo** per danni a opere preesistenti (partita 2).

Il massimale richiesto per la polizza responsabilità civile per danni a terzi è stabilito nel 5 per cento della somma assicurata per le opere oggetto del contratto applicativo con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di €5.000.000,00. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque entro a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le garanzie fidejussorie saranno comunque prestate secondo le modalità tutte previste dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31. "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Non sono previste le polizze indennitaria decennale e di responsabilità civile verso terzi di cui all'art.103 c.8 del D.Lgs.103/2016 in quanto l'importo dei lavori non è superiore al doppio della soglia di cui all'art.35 del D.Lgs.50/2016 (attualmente pari a € 10.450.000,00).

CAPO III – Subappalto

Art.24
SUBAPPALTO

I soggetti affidatari del contratto, di norma, eseguano in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del Concorrente, con le seguenti limitazioni:

- a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo per una quota superiore al 40% (quarantapercento) dell'importo complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs.50/2016;
- b) per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.lgs.50/2016 ("strutture, impianti e opere speciali"), e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.50/2016, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

- a) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) che l'Appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta ovvero all'atto dell'affidamento nel caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e fornitura che intendono subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che l'Appaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto è, pertanto, vietato e non può essere autorizzato;
- c) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e che non incorra nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice;
- d) che l'Appaltatore depositi la richiesta scritta di autorizzazione al subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni munita dei seguenti documenti:
 - il contratto di subappalto in originale o copia autentica – che deve contenere le disposizioni di cui all'art.2 della L.136/10 - corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
 - la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all'Associazione, Società o Consorzio;
- e) che il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- f) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all'art.105 c.18 del D.Lgs.50/2016; i termini decorrono dalla data di consegna alla stazione appaltante della documentazione corretta e completa prevista dalla legge e nel presente articolo.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo comporta gli obblighi di seguito sinteticamente richiamati:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove prevista;

Ai sensi del comma 20 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016, le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché nei confronti delle Società cooperative.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori, l'Ispettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge ai sensi di quanto previsto dagli artt. 7 e 20 del DM 49/2018.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in quanto la natura del contratto lo consente ai sensi del comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Si precisa che sarà esclusa la possibilità di autorizzare subappalti per importi superiori rispetto alla percentuale dichiarata in sede di offerta e per gruppi di lavorazioni diversi da quelli indicati in sede di offerta.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), ferma restando la possibilità di promuovere la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione per inadempienza e malafede dell'appaltatore.

CAPO IV - Termini di esecuzione

Art.25

CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio, di norma, dopo la stipula del contratto applicativo.

La consegna dei lavori sarà effettuata con le forme e le modalità dell'art.5 del D.M. n.49 del 7 marzo 2018. Essa sarà disposta entro il termine di giorni **45 (quarantacinque)** dalla data di stipula del contratto applicativo, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione tramite il Direttore dei Lavori. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il tempo utile per dare finita l'opera o il lavoro.

La consegna potrà avvenire anche prima della formale stipula del contratto, con i limiti previsti dall'art.32 c.8 del D.lgs. 50/2016. In caso di ritardata consegna dei lavori dovuta a fatto della stazione appaltante si applica l'art.32 del D.Lgs.50/2016.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, e ai danni diretti e indiretti a persone o cose, grava interamente sull'Appaltatore.

E' facoltà dell'ente appaltante procedere attraverso l'uso della consegna frazionata; la suddetta opzione non dà diritto a maggiori oneri né ad alcun compenso all'Appaltatore.

Giorno e termine per la consegna

1. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna anticipata rispetto al contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è predisposto come previsto al successivo paragrafo e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'esecutore non si presenti senza giustificato motivo nel giorno stabilito, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. (art. 5 co. 3 DM 49/2018)

Processo verbale di consegna

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al successivo punto 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori

d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d'urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita per motivi di urgenza in via anticipata rispetto alla stipula del contratto, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili

Differenze riscontrate all'atto della consegna

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, calcolate sull'importo netto dell'appalto come segue:

- a) 1% per la parte di importo fino a € 258.000,00
 b) 0,50% per l'eccedenza fino a € 1.549.000,00
 c) 0,20 % per la parte eccedente € 1.549.000,00 (art. 5 co. 12 DM 49/2018)

Art.26

TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun contratto applicativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo per la ultimazione dei lavori verrà calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. Il tempo per l'impianto del cantiere è stato già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori, nonché i tempi di allacciamento alle reti tecnologiche, per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti o provvedimenti comunque denominati per l'esecuzione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio secondo le modalità prescritte dall'art.107 c.5 del D.Lgs.50/2016 e all'art.12 del D.M. n.49 del 7/3/2018 mediante redazione di apposito verbale.

Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art.28 del presente C.S.A. e dell'art.108 D.Lgs. 50/2016, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art.27

SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal D.Lgs.50/2016 con particolare riferimento all'art.107 e dell'art.10 del D.M. n.49 del 7/3/2018.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del codice il risarcimento dovuto all'esecutore è quantificato in base ai criteri definiti al co.2 dell'art. 10 DM 49/2018.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

E' ammessa la proroga dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal D.Lgs.50/2016 con particolare riferimento all'art.107 c.5. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal D.Lgs.50/2016 con particolare riferimento all'art.107

c.5.

Art.28

PENALI

Il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilite come riportato nella seguente tabella:

Intervento Tipo A) "Interventi a tutela della pubblica incolumità e di emergenza"	
penale per ritardo nell'inizio dell'intervento	€ 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo
Intervento Tipo B) "Interventi aventi caratteristiche di urgenza"	
penale per ritardo nell'inizio dell'intervento	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo

Per la conclusione dell'appalto	
Penale	1 (uno) per mille dell'importo contrattuale netto

La penale sarà annotata dal Direttore dei lavori nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell'impresa anche negli stati di avanzamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs.50/2016 costituendo grave ritardo ed inadempimento ai sensi di commi 3 e 4 del citato art.108.

Determinano, altresì, la promozione della procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs.50/2016 costituendo grave ritardo ed inadempimento ai sensi di commi 3 e 4 del citato art.108 il verificarsi di ritardi di inizio lavori per degli interventi di Tipo A) e di Tipo B) per più di 3 (tre) volte nel corso del contratto applicativo.

Art.29 **ANTICIPAZIONE**

Per i contratti applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro l'obbligo di anticipazione dell'importo di contratto sarà regolamentata dalle norme relative vigenti al momento della stipula di tali contratti. L'anticipazione del prezzo viene applicata solo nei casi previsti dalla legislazione vigente ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016.

L'anticipazione sarà recuperata sui certificati di pagamento in acconto proporzionalmente all'importo maturato nei corrispondenti stati avanzamento lavori e comunque sarà recuperata integralmente con l'ultima rata in acconto.

Sul valore del contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.30 **CONTABILITÀ DEI LAVORI. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI**

La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le procedure previste al capo IV del D.M. n.49 del 7/3/2018 **a misura**, sulla base dei prezzi unitari contrattuali con applicazione del ribasso d'asta.

Per il presente appalto gli elenchi prezzi unitari di riferimento soggetti a ribasso d'asta sono costituiti dal **Prezziario LL.PP. Regione Toscana 2021** e in subordine per quanto non contemplato, dal **Bollettino Ingegneri della Provincia di Firenze anno in coeso**.

La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata a misura applicando alle quantità eseguite i prezzi dell'elenco prezzi di riferimento relativo al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate con le modalità e i criteri specificati nella *"Guida delle lavorazioni e norme di misurazione"* del Prezziario Regione Toscana ed ove indicato, secondo quanto riportato nella singola voce in elenco.

Potranno essere riconosciuti all'appaltatore lavori in economia di difficile valutazione che saranno contabilizzati sulla base delle apposite liste applicando sul prezzo orario della manodopera e noli il ribasso di gara esclusivamente sulla quota parte relativa alle spese generali e utile d'impresa del 15%+10%.

Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, saranno liquidati sulla base della loro effettiva realizzazione come risultante dalla contabilità dei lavori sentito il coordinatore per la sicurezza se nominato.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali e dell'importo degli oneri della sicurezza.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri e nello specifico Capitolato speciale d'appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.

Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Art.31

PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascuno contratto applicativo.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo avente importo fino alla concorrenza di € 110.000 (limite max per una annualità) sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento dell'importo di **€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00)** dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta.

In caso di contratto applicativo di importo inferiore la rata in acconto sarà stabilita in modo proporzionale nel Capitolato Speciale d'Appalto di riferimento.

Gli oneri della sicurezza saranno liquidati come descritto al precedente art. 30 non soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni è proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri.

Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni e il recupero proporzionale dell'anticipazione in base a quanto indicato al precedente art.13. Sull'ultima rata di acconto saranno recuperate le restanti quote dell'anticipazione, qualunque ne sia l'ammontare.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti previa acquisizione del DURC regolare per l'appaltatore e le altre ditte esecutrici e il nulla osta rilasciato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell'opera se nominato.

Gli Stati Avanzamento Lavori ed i Certificati di Pagamento sono redatti ed emessi secondo le modalità previste al capo IV del D.M. n.49 del 7/3/2018 . Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori .

Ai fini dei pagamenti, sia per le rate di acconto che per i pagamenti a saldo di cui al punto successivo, l'appaltatore, nonché i subappaltatori e subcontraenti devono utilizzare i conti dedicati di cui all'art.3 della legge 136/2010. I relativi bonifici riporteranno il codice CUP e CIG dell'intervento. L'appaltatore comunica gli estremi del conto dedicato per i pagamenti, e delle persone, con i relativi codici fiscali, autorizzati ad operarvi.

In caso di Accordo Quadro aggiudicato ad un'Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, tutti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sulla base delle fatture inviate dalla Capogruppo anche in favore delle Mandanti secondo la specifica disciplina stabilita nel contratto di mandato regolante i rapporti interni la compagine di imprese.

In caso di Accordo Quadro aggiudicato ad un'associazione temporanea di Imprese di tipo verticale o misto, in considerazione della non preventiva definizione dell'esatta tipologia degli interventi oggetto dei contratti applicativi, il concorrente dovrà costituire, per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro una società ai sensi dell'art 45 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione unitaria dei contratti applicativi dell'accordo stesso. I pagamenti saranno effettuati nei confronti della società costituita.

Art.32

CONTO FINALE, PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

La rata di saldo non potrà essere inferiore al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta.

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto applicativo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.103 c.6 del D.Lgs.50/2016 e per la durata di due anni dall'emissione del collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Le garanzie prestate dalle imprese dovranno essere conformi alla legislazione vigente e agli schemi approvati con il DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31. "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Art.33

RITARDO NEI PAGAMENTI

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono pari a termini massimi previsti dal D. Lgs. 231/2002 successivamente modificato con Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i. (attualmente pari a **30 gg.**).

Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore gli interessi sulle somme dovute ai sensi del citato D.Lgs. 192/2012.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art.34

REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati non si può procedere alla revisione dei prezzi ad esclusione di quelle previste da specifiche disposizioni legislative e dall'art.41 ("Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia - Varianti in corso d'opera") del presente Capitolato. Non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

CAPO VI - Esecuzione dei lavori

Art.35

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Qualora richiesto nel singolo capitolato speciale d'appalto relativo al contratto applicativo, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore presenterà all'approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite, ferme restando le proposte già avanzate in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro.

Detto programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto all'Amministrazione.

Detto cronoprogramma potrà essere modificato o integrato dall'Amministrazione, attraverso ordine di servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi;
- per l'intervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano interessate in qualunque modo dai lavori;
- per l'intervento di enti diversi dall'Amministrazione che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai lavori;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali;
- su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore, su richiesta della DD.LL, dovrà presentare un programma esecutivo dettagliato all'approvazione della direzione dei lavori e del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.43 comma 10 del D.P.R. n° 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

L'Azienda appaltante e la DD.LL. provvederanno alla verifica del programma entro i successivi 20 giorni lavorativi consecutivi decorrenti dalla sua presentazione.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

Per lavori di particolare complessità e/o per lavorazioni pericolose si procederà, prima dell'inizio degli stessi, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento delle R.L.S., ai sensi dell'art. 23, comma 2° della legge regionale n° 38/2007.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art.36

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Il responsabile del procedimento del singolo contratto applicativo impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, secondo le indicazioni previste dal DM 49/2018, dal presente Capitolato, e dalle normativa vigente comunque applicabile.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori, resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art.37

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art.38

FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate controdeduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine indicato perentorio indicato in precedenza oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art.39

DANNI NEL CORSO DEI LAVORI

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere/i durante il corso dei lavori. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In particolare nessun compenso è dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc..

Non saranno considerati danni di forza maggiore:

- smottamenti e solcature delle scarpate;

- dissesti del corpo stradale;
 - interramenti di scavi, cunette e fossi di guardia;
 - ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità e geli.
- L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare detti danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

In attesa di specifiche linee guida da parte di ANAC e/o del legislatore, la direzione dei lavori applica le procedure riportate agli artt. 165 e 166 del DPR 207/2010.

Art. 40

MODIFICA DI CONTRATTI APPLICATIVI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

Le modifiche o varianti al contratto potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. n. 49 del 7/3/2018.

Lavori supplementari

Il contratto di appalto può essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera b). Per appalti nei settori ordinari, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale ai sensi del comma 7 del medesimo articolo

Varianti in corso d'opera

Ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 citato, il contratto può essere modificato ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Modifiche per sostituzione del contraente

Si rinvia all'art. 106 cit.

Modifiche non sostanziali

Ai fini dell'applicazione del comma 1) lettera e) del citato art. 106, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la modifica al contratto nei seguenti casi e individuando le seguenti soglie per modifiche non sostanziali:

- incremento del contratto fino al 15% per lavori di manutenzione stradale a carattere ripetitivo da effettuare su tratti di viari per interventi previsti in programmazione dell'Ente ma non finanziati;
- incremento del contratto fino al 15% per lavori di manutenzione edile a carattere ripetitivo da effettuare su edifici comunali per interventi previsti in programmazione dell'Ente ma non finanziati;
- incremento del contratto fino al 15% per lavori di manutenzione impianti da effettuare su edifici comunali per interventi previsti in programmazione dell'Ente ma non finanziati.

Variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale

Ai sensi del comma 12 dell'art. 106 citato, La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Proroga Tecnica

Ai sensi del comma 11 dell'art.106 citato, la stazione appaltante può disporre la modifica della durata del contratto esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione relativi a forniture, servizi e lavori di manutenzione a carattere continuativo. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Altre modifiche e variazioni al contratto

Si rinvia all'art.106 del D.Lgs.50/2016 e alla legislazione vigente in materia.

Art.41

NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo, verranno determinati ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto e nei prezziari di riferimento e, ove non possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore.

Tutti i nuovi prezzi dovranno essere riferiti all'anno di formulazione dell'offerta e devono essere approvati dal RUP o dall'appaltante secondo le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.

Per lavorazioni da eseguirsi in economia, si provvederà con operai mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi basati sui prezziari di cui ai punti precedenti e contabilizzati mediante liste in economia.

I nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Dovrà essere redatto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dall'Impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per presa visione. I nuovi prezzi saranno immediatamente impegnativi per l'impresa mentre lo saranno solo dopo l'approvazione superiore per la Stazione Appaltante.

CAPO VII - Sicurezza e Disciplina nei cantieri

Art.42

DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art.87, commi 2 e 3 del DPR 207/2010.

Art.43

SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul cantiere, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza:

- di tutte le norme di carattere generale, speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. lgs 81/2008 e s.m.i.;
- delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 .

L'appaltatore e, nel caso di A.T.I., la capogruppo hanno l'obbligo di vigilare, coordinare ed assicurare che tutte le attività siano svolte con rispetto dei requisiti per la salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente circostante e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna all'amministrazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

b) un idoneo piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

c) un idoneo piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Sulla idoneità dei piani di cui alle lettere b) e c) precedenti, e sulle eventuali proposte integrative si esprime il coordinatore per la sicurezza ove nominato o in alternativa il responsabile dei lavori.

La mancata presentazione di idoneo Piano ai sensi delle lettere b) e c) precedente costituisce causa imputabile all'Appaltatore per la mancata o tardiva sottoscrizione del contratto di appalto e/o per il mancato o tardivo avvio dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese presenti in cantiere compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza dovranno rispondere ai contenuti minimi previsti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i..

Art.44

CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Le persone addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento vigente, e in particolare nel dlgs.50/2016, nel DPR 207/2010 e nel D.Lgs. 81/2008 sono:

- Il Responsabile Unico del Procedimento che svolge anche la funzione di Responsabile dei lavori;
- Il Direttore dei Lavori nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione, ed eventualmente i direttori operativi e gli assistenti di cantiere;

- L'eventuale coordinatore per la sicurezza nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione;
- L'eventuale collaudatore nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono le responsabilità proprie dell'appaltatore in relazione a tutti gli obblighi contrattuali, ed in particolare per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e del D.Lgs 81/2008, il Direttore dei Lavori e l'eventuale Coordinatore per la Sicurezza sono preposti ciascuno per le proprie competenze alla direzione ed al controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'esecuzione dei lavori. Tra le altre cose ai sensi dell'art.101 c.3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 81/2008, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili del controllo della regolarità delle imprese presenti in cantiere circa il pagamento degli stipendi, dei dipendenti, e l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali dei dipendenti stessi, nonché circa l'assolvimento delle prescrizioni volte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

A questo proposito il Direttore dei lavori, ed il Coordinatore per la sicurezza richiedono e autonomamente conservano tutta la documentazione comprovante l'assolvimento da parte delle imprese presenti in cantiere degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, valutano la documentazione di cui sopra riferendo senza indugio al RUP circa eventuali anomalie o irregolarità. Il Direttore dei Lavori è responsabile della verifica della correttezza e completezza delle richieste di Regolarità Contributiva inoltrate per via telematica e non, in occasione del pagamento di Stati Avanzamento Lavori, Stati Finali ecc, e forniscono tutti i dati indispensabili a tal fine. Il Direttore dei Lavori annota giornalmente sui documenti contabili, i lavoratori presenti in cantiere, ed il numero di ore lavorate da ciascuno, identificandoli ed annotandoli per nome. Il Direttore dei Lavori vigila affinché il cartello di cantiere sia sempre aggiornato.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, vigilano affinché sia sempre garantita in cantiere la presenza di un numero congruo di addetti incaricati della attuazione delle misure di emergenza e dei provvedimenti in materia di pronto soccorso

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, vigilano affinché tutti i lavoratori impegnati nel cantiere siano in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente dell'impresa, ed affinché ogni lavoratore assunto sia sottoposto sia a visita medica preventiva, prima di essere avviato al lavoro, sia a successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, accertano che le imprese presenti in cantiere abbiano provveduto alle denunce di inizio lavori agli Enti Previdenziali ed assicurativi, e che abbiano aperto le proprie posizioni presso i competenti Enti previdenziali ed Assicurativi. Le imprese impegnate nella realizzazione delle opere appaltate dal comune di Scandicci tenute per legge ai versamenti presso la Cassa Edile dovranno aprire la propria posizione presso l'ente Cassa Edile della Provincia di Firenze o in alternativa presso la Cassa Edile Regionale Toscana, salvo che la normativa vigente consenta di aprire altrove la propria posizione in relazione a particolari ipotesi.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, vigilano affinché i lavoratori presenti in cantiere siano muniti di tessere di riconoscimento con foto e che tali lavoratori risultino dai libri matricola e paga di cantiere.

CAPO VIII - Ultimazione lavori

Art.45

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio secondo le modalità prescritte dall'art.107 c.5 del D.Lgs.50/2016 e all'art.12 del D.M. n.49 del 7/3/2018 mediante redazione di apposito verbale.

Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art.2.5.4 comma 1 lett a) del presente Capitolato (1,0‰) proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dei lavori ai sensi dei commi precedenti.

L'Appaltatore è responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato nel presente articolo.

Art.46

AVVISO AI CREDITORI

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, l'amministrazione comunale competente procederà alla pubblicazione di un avviso ai creditori con le modalità prescritte dall'art.218 del DPR 207/2010.

Art.47

CONTO FINALE - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Il conto finale verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori con le modalità previste dal capo IV del DM 49/2018.

Per lavori fino a € 1.000.000, il collaudo tecnico-amministrativo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i.. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

Per lavori di importo superiore a € 1.000.000, la stazione appaltante procederà a conferire incarico di collaudo e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori sarà emesso entro 6 mesi dalla ultimazione completa delle opere appaltate, a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art.102 c.3 del D.lgs. 50/2016.

E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare e il collaudo statico delle strutture ove presenti.

Il certificato di regolare esecuzione e il certificato di collaudo tecnico amministrativo hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il presente articolo si applica a ciascun contratto applicativo.

Art.48

DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Pertanto l'appaltatore, quando si tratta di edifici o lavorazioni o materiali destinati per loro natura a lunga durata risponde con garanzia decennale dal compimento dell'opera per tutti i vizi delle opere, dei materiali e dei prodotti prestati.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art.49

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'opera sarà presa in consegna dall'amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma degli articoli 1667 e 1669 del codice civile a garanzia per difformità e vizi dell'opera.

L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la consegna anticipata ai sensi dell'art.230 del DPR 207/2010.

CAPO IX - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Art.50

CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art.51

RIMOZIONE AMIANTO, BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI, LAVORAZIONI PARTICOLARI

Qualora tra le lavorazioni oggetto dell'appalto rientrino lavorazioni soggette a particolari discipline, cautele o normative di carattere tecnico, l'appaltatore deve eseguirle nel rispetto delle specifiche prescrizioni proprie di tali lavorazioni.

La rimozione e lo smaltimento dell'amianto, qualora prevista tra le lavorazioni d'appalto, deve avvenire ai sensi delle vigenti norme in particolare del D.lgs. 81/2008, della L. 277/1991, e del dlgs 257/2006. La bonifica deve essere effettuata da impresa abilitata secondo la normativa vigente. Deve essere presentato alla ASL competente il piano di lavoro ai sensi della L. 277/1991, e tutte le analisi e rilevazioni eventualmente richieste dalla ASL. In generale deve essere eseguito a cura e spese della ditta tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle vigenti norme in materia e secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria, compreso lo smaltimento dell'amianto presso discarica regolarmente autorizzata per il tipo di rifiuto considerato.

La ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere e la loro eventuale rimozione, qualora prevista tra le lavorazioni d'appalto, deve essere eseguita da impresa iscritta all'Albo

AFA o comunque abilitata al compimento di suddette operazioni, previa preparazione e presentazione della pratica alle competenti autorità militari;

Art.52

LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs.50/2016.

Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'appaltatore, e tutte le imprese operanti in cantiere, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

La violazione di tali norme deve essere considerata grave inadempimento contrattuale e legittima l'Amministrazione Comunale alla risoluzione del contratto di appalto o alla revoca dell'aggiudicazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, la dichiarazione in ordine all'organico medio annuo destinato al lavoro in oggetto, la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La certificazione di regolarità contributiva (DURC) sarà acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

L'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono condizionate all'acquisizione di: 1) tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs.50/2016; 2) l'assenza di motivi di esclusione previsti dalle leggi e in particolare all'art.80 del d. Lgs. 50/2016; 3) della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico economico organizzativo; 4) del D.U.R.C. ai fini della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa; 5) quant'altro previsto dalla legislazione vigente.

Il pagamento di ogni S.A.L. e dello Stato Finale è condizionato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'affidatario e di tutte le imprese subappaltatrici che hanno operato in cantiere.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs.50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile..

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art.30 del D.Lgs.50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del medesimo Decreto.

L'amministrazione può procedere alla escussione della garanzia definitiva di cui all'art.103 (ai sensi del comma 2) del d.lgs. 50/2016 per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.

Art.53

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art.54

ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge vigente sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art.55

PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art.56

PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Art.57

RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante:

- La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
- Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (il Piano Sostitutivo della Sicurezza oppure il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della stipula del contratto e comunque – aggiornato con le indicazioni delle DD.LL. – prima dell'inizio dei lavori;

- Il piano dovrà, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.
- L'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o cottimisti sono tenuti prima dell'inizio dei lavori, a presentare apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione, rispettivamente, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e dichiarare la correlazione dei Piani di sicurezza ai livelli di dettaglio ai due principali; ed ovviamente l'Appaltatore dovrà dichiarare la correlazione tra il P.O.S. e il P.S.C.. Costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno all'Impresa, per violazione alle norme di sicurezza, le seguenti, non esaustive, azioni:
 1. gravi o ripetute violazioni alle norme di sicurezza e ai Piani di sicurezza (P.S.C., P.O.S., ecc.);
 2. impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, anche riferiti alla Cassa Edile della provincia ove si svolgono i lavori o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana);

Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere.
- E' tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187:
 - o Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
 - o Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-appaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.
 - o Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.
 - o In presenza di sub-appalti, di noli a caldo o di contratti simili dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000,00 ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000,00, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000,00 (tutte al netto di I.V.A.), trova applicazione il "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici" sottoscritto a Firenze il 10/10/2019 tra Comune di Scandicci e Comune di Lastra a Signa, Prefettura di Firenze ed altri enti territoriali.

Ai sensi dell'art. 2 del protocollo, prima della stipula del contratto per gli appalti rientranti nelle sopracitate soglie economiche deve essere acquisita l'informazione antimafia mediante la compilazione della scheda di cui all'allegato 1 al citato protocollo. Analogamente deve essere richiesta per gli appalti di forniture e servizi rientranti nelle categorie di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, c., 53 della L. 190/12, così come modificato dalla L. 114/14-. Qualora l'impresa sia iscritta nella white list disponibile presso la prefettura l'informazione non verrà acquisita.

Nello specifico fanno parte del contratto le seguenti clausole.

Clausola n.1: "L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattuite di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 10/10/2019 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti".

Clausola n.2: "La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art.91 D.Lgs. 6.9.2011 n.159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre

automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art.94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 in occasione della prima erogazione utile."

Clausola n.3: "La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi*
- III. L'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio".*

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25.02.2014, e dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lastra a Signa approvato con delibera di Giunta comunale n. 15 del 25/02/2014 l'affidatario dovrà dichiarare di aver preso visione di *detto Codice e del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 pubblicato sul sito internet del Comune* e che si impegna a far osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto il citato Codice di comportamento. L'inosservanza di tale disposizione comporta la risoluzione del presente contratto

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del DPR 207/2010 (in quanto non abrogato dal D.Lgs.50/2016), e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitoli tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza) e più in particolare:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, picchettamenti e riconfinamenti strumentali, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Si precisa tuttavia, ai sensi di quanto chiarito dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 4/2006 che gli oneri sopra richiamati devono intendersi a carico dell'appaltatore ove non esplicitamente computati nel Piano di Sicurezza quali oneri per la sicurezza, nel qual caso verranno corrisposti all'appaltatore a tale titolo secondo le modalità previste dal presente capitolato speciale di appalto.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza):

- le spese per la redazione dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008, con particolare riferimento al piano operativo, sostitutivo o integrativo di sicurezza e le spese per il coordinamento con i piani di sicurezza di tutte le altre imprese operanti nel cantiere
- le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939
- le spese per uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.
- le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, per la vigilanza e guardiania diurna e notturna del cantiere per tutta la durata dei lavori fino alla consegna, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi ecc., le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni; Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni
- le spese per l'esecuzione di modelli e campioni analisi e esperienze relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
- le spese per la redazione di eventuali elaborati di dettaglio richiesti dal Direttore dei Lavori, quali ad esempio dettagli costruttivi;
- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- le spese per l'esecuzione e fornitura di fotografie su supporto informatico, del tipo e formato richiesto dal direttore dei lavori, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori stesso;
- le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

- le spese , ove necessario, per la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, i depositi al Genio civile, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla legge 64/1974 , dal D.M. 14/01/2008 – NTC 2008, dalla legge 1086/1971 e da leggi regionali, comunque secondo tutta la normativa in materia di strutture e costruzioni in zone sismiche, vigente al momento dell'appalto;
- le spese, ove necessario, per la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati ai sensi del D.M. 37/08 e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione;
- *gli adempimenti e* le spese connesse alla produzione della documentazione necessaria ai fini della prevenzioni incendi previsti dalla normativa vigente;
- le spese per l'apposizione di n. 1 tabella informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- le spese per la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;
- le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio.
- le pratiche presso le Amministrazioni ed Enti competenti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, al predetto ufficio. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

L'appaltatore dovrà fornire, con oneri a suo carico, in fase di collaudazione dell'opera tutta la documentazione finale dell'opera, intesa come dichiarazioni di conformità, as-built, documentazione certificativa in genere sia su supporto cartaceo in duplice originale sia su supporto digitale scansionato dal cartaceo;

Per tutte le voci ad opera compiuta di Elenco Prezzi, ove non espressamente specificato, s'intendono comprensive di tutti gli oneri e magisteri relativi a: 1) movimentazione, trasporto e conferimento con mezzi idonei dei materiali di risulta a discarica autorizzata coerente con il rifiuto e la produzione di specifica dichiarazione di smaltimento e relativi oneri di discarica; 2) l'impiego e l'utilizzo di idonei opere provvisorie di qualsiasi genere escluse solo quelle previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); l'esecuzione a perfetta regola d'arte della voce di elenco.

L'impresa ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con le finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale n° 38/2007.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 8 maggio 2003 n° 203 che regola l'impiego dei materiali riciclati e al rispetto delle clausole ambientali di cui all'art. 33 della L.R. n° 38/2007.

Nel caso di lavori di particolare complessità o rilevanza economica, ed ogni caso per lavori di importo superiore ai 5 milioni di Euro, si procederà agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale n° 38/2007.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art.58

ALTRI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Altri Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato d'Oneri e alla normativa vigente, nonché a quanto previsto dagli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti e da tutti i piani per le misure di sicurezza e salute dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) Oneri e obblighi generali:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d'arte. Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre all'approvazione della Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori;
- la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

b) Oneri e obblighi organizzativi:

- la realizzazione di tracciamenti, riconfinamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

c) Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:

- l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
- la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso;
- la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi;
- la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
- assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale autorizzazione del Comune all'eventuale chiusura o limitazione del traffico. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere, almeno 15 giorni prima della prevista data di applicazione, le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.
- il divieto di deposito di materiali fuori dall'area di cantiere, anche per brevissimo tempo;

- la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisorie necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
 - l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - l'eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d'arte, od oggetti deteriorabili, trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;
 - in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori, ivi compreso l'allontanamento di acque superficiali o di infiltrazione;
 - E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
- d) Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità:
- l'allestimento a propria cura e spesa di tutte le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada", dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative;
 - la realizzazione dei ripari e delle armature degli scavi, ed in genere tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi, prendendo, quando le opere di difesa fossero tali da interferire il regolare utilizzo della viabilità, i dovuti accordi in merito con il Direttore dei lavori;
 - l'assunzione, nei casi di emergenza dell'obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente il Direttore dei lavori;
- e) Oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:
- la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
 - l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
 - la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al cantiere medesimo;
- f) Oneri e obblighi a conclusione dei lavori:
- le spese per lo sgombero del cantiere entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro conclusione;
 - per i lavori stradali, in particolare, accurata pulizia finale dei tratti di strada oggetto di intervento;
 - la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la documentazione necessaria a rendere l'opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;
 - relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;
 - elaborati grafici e tabellari, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di descrizione dell'opera «così come realizzata» (as built);
 - le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- g) Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:
- l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
 - il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, autorizzazioni al transito, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico-sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
 - la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in

relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

- l'uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamento o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente presenti; l'Appaltatore dovrà preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi i dati di progetto relativi a ubicazione e profondità all'interno dell'area di cantiere di condotte, cavi e servizi eventualmente presenti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, l'Appaltatore provvederà a darne immediato avviso agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al Direttore dei lavori. In caso di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi l'Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente;
- il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri provvedimenti abilitativi e occorrenti per l'esecuzione e la fruibilità dell'opera;

h) Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:

- la produzione, al Direttore dei lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
- la produzione, al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell'intervento e, comunque, di ciascuna delle principali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dei lavori. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
- Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna il cantiere e presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. E', altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie ove occorranza, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In definitiva, restano a carico del comune le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dal comune stesso, (da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come previsto dal Quadro Economico indicato nel Capitolato Speciale d'appalto relativo ad ogni intervento).
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e le analisi aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, che verranno ordinate dal Direttore dei lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione delle opere, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e l'esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli, ordinati dal Direttore dei lavori o dall'Amministrazione,

i) Altri oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore:

- la fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori;
- la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo indicato dal Direttore dei lavori;
- l'assicurazione del transito veicolare lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati interferenti rispetto all'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uso con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni ovvero individuando con il Direttore dei lavori eventuali deviazioni del traffico su percorsi alternativi;
- il mantenimento e la conservazione di tutte le servitù attive e passive esistenti lungo i tratti stradali interessati dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione, sotto detti rapporti, dovesse sopportare per colpa dell'Appaltatore;
- la migliore pianificazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente, sul tessuto sociale ed sul paesaggio.
- a norma dell'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di verificare in qualsiasi

momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvederà ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorità di controllo competenti.

- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti.

Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

- a) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- b) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- c) L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- d) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

L'Appaltatore è obbligato a rispettare la normativa vigente al momento dell'esecuzione in materia di inquinamento acustico; pertanto qualora i cantieri in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato rientrino nel novero delle attività temporanee significative in relazione all'inquinamento acustico generato, troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.

Eventuali richieste di autorizzazione per le attività temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio Ambiente del Comune entro 30 giorni prima dell'inizio attività in questione, per quanto riguarda sia le "autorizzazioni ordinarie" che per le "autorizzazioni in deroga".

ART.59

INTERFERENZE E VERIFICHE SOTTOSERVIZI

Sono inoltre a carico dell'appaltatore:

- Esecuzione della eventuale bonifica delle aree oggetto dell'intervento, da ordigni e da residui bellici inesplosi, a mezzo di Ditte in possesso di idonea abilitazione. Qualora l'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, riceverà dal Comune mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate. Tutti gli oneri sopportati dall'Appaltatore nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo

offerto. Il Comune provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei servizi.

- Ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell'impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, CONSIAG/ESTRA, GESTORI TELEFONIA (TELECOM, ecc....), PUBLIACQUA, ecc..., che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l'Impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi. L'Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;
- Esecuzione di ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati.

ART.60

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, riutilizzo o smaltimento in adempimento a quanto disposto dalla normativa vigente in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo.

Sono a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

CAPO X – CONTROVERSIE

Art.61

CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO - ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO RESCSSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art.205 del d.lgs.50/2016.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del D.lgs.50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente quando non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi ai sensi dell'art.208 c.1 D.lgs. 50/2016.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione per il tramite del Direttore dei lavori.

La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell'accordo quadro. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l'accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento dei contratti, si applicheranno gli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e agli articoli applicabili del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Nel caso di risoluzione del contratto l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'appalto interpellando progressivamente, in ordine di graduatoria, i soggetti che hanno partecipato alle procedure di gara nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 c.1 del D.Lgs. 50/2016

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il Curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'affidamento effettuato in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Determinano la promozione della procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 costituendo grave ritardo ed inadempimento ai sensi di commi 3 e 4 del citato art. 108 il verificarsi di ritardi di inizio lavori per degli interventi di Tipo A) e di Tipo B) per più di 3 (tre) volte nel corso del contratto applicativo.

Altresì, l'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori e/o sulle scadenze esplicitamente fissate nel cronoprogramma quando presente superiore al 20% (venti per cento) del tempo contrattuale potrà produrre ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale competente la procedura per la risoluzione del contratto applicativo e dell'accordo quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, per grave inadempienza ai sensi del Codice nonché dell'art. 1456 del codice civile.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore.

Tutte le controversie, derivanti dall'esecuzione del presente accordo quadro, nonché di ogni singolo contratto applicativo, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile. Pertanto è escluso il ricorso all'arbitrato e il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Il Tribunale competente è il foro di Firenze.

Art. 62 RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.